

BGer 1C_40/2019 vom 8. April 2019

Bundesgericht, 2019-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_40_2019

FR: TF 1C_40/2019 du 8 avril 2019

IT: TF 1C_40/2019 del 8 aprile 2019

Erwägungen

E. 1

Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha confermato il diniego della licenza edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). I ricorrenti, proprietari dei fondi dedotti in edificazione, sono legittimati giusta l' art. 89 cpv. 1 LTF ad aggravarsi in questa sede contro il giudizio della Corte cantonale.

E. 2.1

Essi sostengono che, contrariamente a quanto concluso dalla Corte cantonale, l'accesso ai loro fondi dalla rotonda di via Bioggio proseguendo sulla particella vvv, sarebbe consolidato a livello pianificatorio e giuridico. Reputano tale accesso sufficiente per l'utilizzazione prevista. Ritengono arbitrari gli accertamenti della Corte cantonale relativi alla mancata approvazione da parte dell'Esecutivo cantonale di una strada di servizio che l'allora Comune di Breganzona aveva originariamente previsto tra via Bioggio e via Guisan. Rimproverano alla precedente istanza una valutazione arbitraria del diniego dell'approvazione, che sarebbe fondato sul flusso di traffico parassitario generato all'interno di un quartiere residenziale e che non toccherebbe di conseguenza "l'accesso secondario" già esistente da tempo e concepito quando è stata costruita la strada nazionale A2. I ricorrenti rilevano che la configurazione del fondo part. vvv attesterebbe la sua funzione stradale, la cui continuità sarebbe poi garantita dal collegamento con la particella www. Evidenziano che l'accesso al fondo part. sss sarebbe comunque assicurato da via Guisan. I ricorrenti si dicono inoltre disposti a sottoscrivere un contratto di diritto pubblico con il Comune di Lugano ed asseriscono che, essendo il fondo part. vvv di proprietà dell'ente pubblico, un'iscrizione formale di un diritto di passo a registro fondiario non sarebbe necessaria. Rimproverano ai precedenti giudici di non avere dato peso al fatto che l'accesso sarebbe stato realizzato negli anni settanta in sostituzione di un collegamento preesistente direttamente su via Bioggio, soppresso nel contesto di una sistemazione delle opere viarie destinata ad allacciare l'agglomerato di Lugano all'autostrada A2.

E. 2.2

Secondo l' art. 22 cpv. 2 lett. b LPT , l'autorizzazione edilizia è rilasciata solo se il fondo è urbanizzato. Questa condizione, tra l'altro, è adempiuta quando vi è accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di urbanizzazione attiene al diritto federale, che tuttavia dispone unicamente i principi generali, mentre spetta al diritto cantonale e comunale regolare i requisiti di dettaglio, segnatamente per quanto concerne le vie di accesso (DTF 131 II 72 consid. 3.4; 123 II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a). La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione

prevista, in particolare delle possibilità edificatorie nel comparto interessato e delle circostanze concrete. Nell'interpretazione e nell'applicazione della relativa nozione, il Tribunale federale lascia alle autorità cantonali un certo margine di apprezzamento, in particolare quando occorre valutare situazioni locali da queste meglio conosciute (DTF 121 I 65 consid. 3a). Il requisito deve di massima essere garantito sotto il profilo giuridico e fattuale al momento del rilascio della licenza (sentenze 1C_245/2014 del 10 novembre 2014 consid. 4.1 e 1C_668/2013 del 21 marzo 2014 consid. 2.2 in: RtiD II-2014 pag. 278 seg.).

E. 2.3

La Corte cantonale ha accertato che la soluzione originariamente prevista dall'allora Comune di Breganzona nel piano regolatore del 1993 di definire tra via Bioggio e via Guisan, in corrispondenza del fondo part. vvv, una strada di servizio (SS1) non è stata approvata dal Consiglio di Stato. Richiamando al riguardo le risoluzioni governative del 9 luglio 2002 e del 15 dicembre 2009, la precedente istanza ha rilevato che tale tracciato non è stato approvato nemmeno successivamente. Ha quindi accertato che, secondo il piano del traffico vigente, tra la rotonda di via Bioggio e via Guisan esiste esclusivamente un percorso pedonale, che non consente la circolazione con i veicoli. I ricorrenti non si confrontano specificatamente con questi accertamenti, spiegando con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF , per quali ragioni sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro con gli atti (cfr. DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e rinvii). Non sostanziati d'arbitrio secondo i suddetti requisiti, gli accertamenti esposti sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Essi consentono di confermare la conclusione della Corte cantonale, secondo cui l'accesso ai fondi dedotti in edificazione dalla rotonda di Bioggio attraverso i fondi part. vvv e www non è garantita sotto il profilo giuridico, trattandosi di una situazione meramente fattuale non fondata sulla pianificazione territoriale in vigore. Del resto, questa constatazione è già stata oggetto della procedura concernente la variante pianificatoria sfociata nella sentenza 1C_386/2015 di questa Corte, alla quale può essere qui rinviato.

In questa sede, i ricorrenti ribadiscono essenzialmente l'esistenza della situazione di fatto, segnata dalla conformazione del fondo part. vvv, concepito quale tracciato stradale. Reputano tale accesso "secondario" e non toccato dalle decisioni con cui il Consiglio di Stato aveva in passato negato l'approvazione della strada di servizio originariamente prevista dall'allora Comune di Breganzona. Con queste argomentazioni, i ricorrenti fanno tuttavia astrazione dal piano del traffico in vigore, che, come visto, non contempla un simile accesso veicolare. Disattendono inoltre che l'allacciamento alla rotonda di via Bioggio della zona edificabile S5, nella quale sono ubicati i loro fondi, potrebbe essere problematico sotto il profilo viario e della capacità dell'impianto (cfr. sentenza 1C_386/2015, citata, consid. 3.4). Inoltre, nel preavviso negativo della domanda di costruzione, l'Autorità cantonale ha ritenuto che l'entrata diretta dalla rotonda contrasta con l'art. 48 cpv. 2 della legge ticinese sulle strade, del 23 marzo 1983 (RL 725.100), che impone di prevedere di regola l'accesso ai fondi su una strada gerarchicamente inferiore. Allo stadio attuale, la questione della pianificazione dell'accesso veicolare al comparto in cui sono ubicati i fondi interessati dal progetto è quindi ancora aperta. La Corte cantonale ha al riguardo rilevato che essa dovrà essere risolta dal Comune nell'ambito di una variante di piano regolatore. Ai fini del rilascio della licenza edilizia è in concreto determinante che l'assenza della richiesta pianificazione stradale implica che il requisito dell'accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione dei fondi non è garantito sotto il profilo giuridico (cfr. ELOI JEANNERAT, in:

Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung, 2016, n. 8 all' art. 19 LPT).

E. 2.4

I ricorrenti sostengono che il fondo part. sss sarebbe accessibile da via Guisan. Disattendono tuttavia che il progetto edilizio concerne pure i fondi part. uuu e ttt e prevede (anche) l'accesso veicolare dalla rotonda di via Bioggio attraverso il fondo part. vvv. Laddove si dicono disposti a sottoscrivere un contratto di diritto pubblico con il Comune di Lugano, essi non considerano che, come è stato esposto, questo collegamento non è stato approvato a livello pianificatorio ed appare tuttora controverso. La questione concerne semmai la possibilità per i ricorrenti di provvedere da sé all'urbanizzazione dei loro fondi in caso di mancato rispetto del programma di urbanizzazione (cfr. art. 19 cpv. 3 LPT ; art. 38 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale, del 21 giugno 2011 [LST]). Essa presuppone un ritardo dell'ente pubblico nell'urbanizzazione del comparto secondo i piani approvati. Deve, se del caso, essere sottoposta al Comune nell'ambito della procedura volta all'urbanizzazione dei fondi (cfr. 47 del regolamento della LST, del 20 dicembre 2011 [RLst]). Sollevata in questa sede, la censura esula dall'oggetto del litigio, circoscritto al giudizio sulla domanda di costruzione.

E. 2.5

I ricorrenti fondano l'esistenza di una garanzia giuridica dell'accesso sul fatto ch'esso sarebbe stato realizzato negli anni settanta nell'ambito di una sistemazione delle opere viarie destinata ad allacciare l'agglomerato di Lugano all'autostrada A2. Richiamano al riguardo la richiesta di iscrizione del fondo part. vvv a registro fondiario da parte dell'allora Ufficio delle strade nazionali, eseguita nel settembre del 1988. Fanno inoltre riferimento agli ulteriori documenti da loro prodotti dinanzi alla Corte cantonale, segnatamente all'estratto del piano delle zone e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico del 1993, che riporta il tracciato della strada nonché a una lettera del 26 marzo 2004 dell'allora Municipio di Breganzona, che ribadiva l'intenzione dell'Esecutivo comunale di riproporre la strada di servizio SS1 cui il Governo aveva precedentemente negato l'approvazione. Si tratta tuttavia di circostanze che attestano tutt'al più l'esistenza del fondo part. vvv e la situazione di fatto quale tracciato di collegamento ai fondi interessati, ma che non sono suscettibili di inficiare d'arbitrio l'accertamento secondo cui il prospettato accesso veicolare non è sancito a livello pianificatorio. Secondo quanto accertato dai giudici cantonali in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), tra la rotonda di via Bioggio e via Guisan il piano del traffico in vigore prevede unicamente un percorso pedonale. Sull'irrilevanza dei documenti prodotti dai ricorrenti dal profilo pianificatorio può per il resto essere rinviato alle pertinenti considerazioni della precedente istanza (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.2.2; art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 3

I ricorrenti ritengono l'accesso in questione sufficiente ai sensi dell' art. 19 cpv. 1 LPT , siccome la lunghezza e il calibro della strada, nonché il carattere rettilineo e pianeggiante della stessa sarebbero conformi alle norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Poiché in concreto il requisito dell'accesso sufficiente non è adempiuto già perché non è garantito giuridicamente, non occorre esaminare in questa sede se il tracciato è adeguato dal punto di vista tecnico, in particolare per quanto concerne il suo dimensionamento.

E. 4.1

I ricorrenti lamentano infine una violazione del principio della proporzionalità, adducendo che la Corte cantonale non avrebbe dovuto respingere la domanda di costruzione, ma subordinare il rilascio della licenza edilizia all'ottenimento di una servitù di passo a carico del fondo part. vvv.

E. 4.2

La Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che a carico del fondo part. vvv non sono iscritte servitù di passo né a favore dei fondi dei ricorrenti, né a favore del fondo part. www. In tale circostanza, oltre a non disporre di un accesso sufficiente sulla base del diritto pianificatorio, le particelle dedotte in edificazione non dispongono nemmeno di un accesso sufficiente in virtù del diritto privato. Poiché il requisito dell' art. 19 cpv. 1 LPT costituisce un presupposto determinante per il rilascio della licenza edilizia, il rifiuto di concederla non può di conseguenza essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità (cfr. sentenza 1C_369/2007 del 20 giugno 2008 consid. 4.2). L'argomentazione ricorsuale contraddice peraltro quella sollevata nell'ambito del ricorso oggetto della citata sentenza 1C_386/2015 di questa Corte, in cui i ricorrenti avevano sostenuto, a ragione, che l'urbanizzazione dei loro fondi avrebbe dovuto essere risolta in sede pianificatoria e non posta a loro carico obbligandoli ad ottenere i diritti di passo necessari (cfr. sentenza 1C_386/2015, citata, consid. 3).

E. 5

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.